

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3271}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARUSO, D'ALEMA, VETERE, MALAGUGINI, FRACCHIA,
POCHETTI, PANI, CATALDO, BALDASSI, VANIA, JACAZZI,
de CARNERI, VETRANO**

Presentata il 13 novembre 1974

Interpretazione autentica dell'articolo 16-ter della legge 30 ottobre 1970, n. 775, concernente il riordinamento della pubblica amministrazione e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, in relazione all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto la legge 28 ottobre 1970, n. 775, ha introdotto una sostanziale modifica al sistema retributivo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili nonché degli avvocati e procuratori dello Stato, fissato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392. Difatti stabilendo all'articolo 16-ter che il trattamento economico del consigliere di cassazione deve essere equiparato a quello onnicomprensivo spettante alla qualifica di direttore generale e mantenendo ferme le scale dei rapporti retributivi risultanti dalle tabelle allegate alla predetta legge n. 392 per le categorie di personale ivi previste, è stato fissato il principio che ad ogni variazione del trattamento economico della qualifica di direttore generale deve automaticamente corrispondere la variazione del trattamento economico del consigliere di cassazione e conseguentemente degli altri magistrati. Il Parlamento ha de-

legato il Governo a stabilire, in concreto, il predetto trattamento economico, insieme ad un complesso sistematico di deleghe per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per la disciplina della funzione dirigenziale e del trattamento economico dei dirigenti e nonché per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni degli altri dipendenti dello Stato.

Il Governo ha gestito il complesso di deleghe ad esso conferito in maniera disordinata e disorganica. Alcune di esse, che riguardavano materie importanti come il riordinamento dei ministeri, non sono state esercitate, dando dimostrazione che la delega pretesa ed imposta dal Governo aveva lo scopo di non provvedere; per altre, e nel caso specifico per la delega relativa alla disciplina delle funzioni dirigenziali, la pressione corporativa e settoriale dell'alta burocrazia statale, ha comportato la sostanziale

distorsione dei principi e dei criteri direttivi fissati nella legge di delega.

Il comportamento del Governo ha suscitato perplessità, proteste e reazioni vivaci anche in vasti settori della maggioranza parlamentare e la polemica ha assunto anche sulla stampa aspetti clamorosi. Queste proteste e queste reazioni sono state particolarmente massicce, in occasione dell'emanazione del decreto legislativo che ha disciplinato le cosiddette funzioni dirigenziali, sia per il rifiuto di registrazione della Corte dei conti sia a seguito della decisione del Governo di ordinare la registrazione con riserva del decreto stesso. Il dibattito parlamentare susseguente e segnatamente il rifiuto del Senato di approvare l'operato del Governo sono punti fermi di una vicenda, che se non ha avuto conseguenze pratiche sul piano dell'efficacia delle norme censurate e neanche su quello più propriamente politico, poiché il Governo ha in pratica rifiutato di trarre le dovute conseguenze dal voto del Senato, resta un esempio dei più significativi e gravi della prevaricazione compiuta nei confronti del Parlamento ad opera dell'esecutivo.

Nel caso specifico la disorganicità, la scarsa avvedutezza e quindi la scorrettezza dell'operato del Governo si è manifestata anche nella scelta dei tempi per l'esercizio delle deleghe e per l'emanazione dei decreti legislativi di applicazione. Ora se è vero che per la disciplina del trattamento economico dei magistrati era stabilito dalla legge il termine del 31 dicembre 1970, come termine ultimo per l'esercizio della delega, mentre per la disciplina delle funzioni dirigenziali e del trattamento economico dei dirigenti il termine massimo era stabilito al 31 giugno 1972, ciò non toglie che ragioni di convenienza e soprattutto di logica giuridica e di politica legislativa avrebbero voluto che trattamenti economici che la legge aveva stabilito essere strettamente connessi dovessero essere regolati contemporaneamente.

Invece, il Governo anche per non aver saputo sottrarsi alle pressioni interessate dell'alta burocrazia, ha stabilito lo stipendio del solo direttore generale ai fini del trattamento economico del consigliere di cassazione e dei magistrati con decreto 28 dicembre 1970, n. 1080, mentre il trattamento economico dei dirigenti, compreso il direttore generale, è stato stabilito successivamente con decreto presidenziale 30 giugno 1972, n. 748. Se i due decreti fossero stati

emanati lo stesso giorno, ed era possibile, non ci sarebbe stata discussione alcuna, perché non si sarebbe potuto neanche lontanamente formulare l'ipotesi che la diversità di data comporta anche una diversità di valutazione e di collocazione del consigliere di cassazione rispetto a quella fissata nel decreto presidenziale del dicembre del 1970.

Ma a prescindere dalle responsabilità governative, che restano tutte intere e che la nostra parte politica ha vanamente contestato, per risolvere definitivamente una controversia che rischia di divenire incomprensibile e di gettare discredito su chi l'alimenta, anche per la delicatezza delle funzioni svolte dai diretti interessati e in presenza di una decisione del Consiglio di Stato, che non può non suscitare perplessità, riteniamo che spetti al Parlamento, come titolare della potestà legislativa, di confermare la volontà della legge. E la legge a nostro giudizio è chiara. Essa espressamente e chiaramente stabilisce che lo stipendio del consigliere di cassazione deve essere pari al trattamento economico onnicomprensivo del direttore generale; questo trattamento economico è stato stabilito in lire 10 milioni e 200 mila annue con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1080, e confermato con l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nella stessa somma.

Il fatto che lo stesso decreto presidenziale n. 748 abbia stabilito un trattamento economico superiore per alcune qualifiche (prefetti di prima classe, capo della polizia, segretario generale del CNEL, direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, direttore generale delle poste, direttore generale dei Monopoli di Stato; presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici), a prescindere dall'opinabilità della previsione stessa, non può indurre a ritenere che sia stata modificata la equiparazione stabilita tra il trattamento del direttore generale e quello del consigliere di cassazione. Il fatto potrebbe al massimo essere invocato come motivo di rivendicazione e non di più, escludendosi in ogni caso che esso possa mettere in moto il meccanismo di rivalutazione automatica degli stipendi dei magistrati e delle categorie equiparate.

Le conseguenze sarebbero *contra legem*: difatti per effetto dei rapporti retributivi esistenti tra le qualifiche dei magistrati, lo stipendio del direttore generale verrebbe ad-

dirittura superato da quello del consigliere di corte di appello,

$$\left(L. \frac{12.540.000 \times 85}{100} = L. 10.450.000 \right)$$

Questo la legge non ha voluto: ha voluto anzi esplicitamente che lo stipendio del consigliere di cassazione fosse equiparato al trattamento onnicomprensivo del direttore generale.

Ora a prescindere dal problema più generale e politicamente impegnativo della richiesta di rivalutazione del trattamento economico dei magistrati, che resta aperto, c'è l'urgenza di risolvere una controversia che ha anche conosciuto momenti giurisdizionali e l'unico organo che può risolverla è il Parlamento. Sosteniamo anzi che il Parlamento ha il dovere di farlo.

In un momento di grave crisi economica e sociale, di sacrifici richiesti e imposti ai cittadini italiani, riteniamo che il Parlamento non possa sottrarsi alla responsabilità di lasciare che sospetti ingiustificati si addensino su un'intera categoria di personale,

che assolve alla delicata funzione di amministrare la giustizia, anche in relazione al principio generale del nostro ordinamento che vieta agli interessati di risolvere problemi che direttamente li riguardano.

E il Parlamento può farlo attraverso una legge di interpretazione autentica che tolga ogni residua possibilità di dubbio e confermi l'impossibilità per i magistrati di ottenere la modificazione del loro trattamento economico senza che siano intervenute, per legge, modificazioni del trattamento economico dei direttori generali.

La Commissione giustizia della Camera ha esaminato in sede di controllo ispettivo la questione e ha all'unanimità votato in data 13 dicembre 1973 un ordine del giorno accolto dal Governo che lo impegna a non modificare il trattamento economico dei magistrati senza l'adozione di un apposito provvedimento legislativo.

Alla luce di quanto sopra esposto la nostra posizione appare in tutta evidenza e la proposta di legge che abbiamo formulato non abbisogna di ulteriore spiegazione. Perciò la sottoponiamo alla vostra attenzione, sicuri di un favorevole accoglimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Ai fini della determinazione del trattamento economico previsto dall'articolo 16-ter della legge 30 ottobre 1970, n. 775, per il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, il trattamento dei consiglieri di cassazione resta equiparato a quello definitivamente spettante ai funzionari con qualifica di direttore generale o equiparata, come stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, in lire 10.200.000 annue e confermato per il dirigente generale dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Alla variazione del predetto trattamento di direttore generale (dirigente generale) sono connesse le successive modifiche di stipendio del consigliere di cassazione.